



VERTENZA AUMENTI PERIODICI ANZIANITÀ EX APPRENDISTATO- VITTORIA ANCHE IN CASSAZIONE DEL NOSTRO STAFF LEGALE

Riepiloghiamo cosa è successo nella cosiddetta vertenza APA (aumento periodici anzianità),

Il primo marzo 2006 venne sottoscritto un accordo in cui era prevista la sterilizzazione degli APA (aumenti periodici di anzianità).

La stessa misura era stata già attuata nei contratti di formazione lavoro (CFL) prima che fosse istituito per legge il contratto di apprendistato professionalizzante; attraverso la sterilizzazione, in sostanza, si sospendeva la maturazione degli Aumenti Periodici di Anzianità per i primi 18 mesi.

Tuttavia, la giurisprudenza, rispetto ai CFL, stabilì che il periodo di formazione trascorso fosse da considerarsi interamente utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio.

Per tale ragione OR.S.A. FERROVIE, dopo alcune cause pilota prima in Trenord e in Trenitalia, suggerì ai lavoratori di inviare un'interruttiva dei termini di prescrizione e, in alcuni territori, attivò una vertenza legale che avesse come obiettivo quello di dimostrare che il Contratto di Apprendistato Professionalizzante fosse a tutti gli effetti paragonabile al Contratto di Formazione e Lavoro e che, dunque, in analogia a quanto già avvenuto per i CFL, dovesse essere conteggiato ai fini degli APA tutto il periodo lavorativo, includendo anche i primi 18 mesi di assunzione.

Dopo diversi pronunciamenti favorevoli, si è espressa finalmente anche la SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE per alcuni lavoratori di RFI rappresentati dal nostro staff legale.

Questa è la ragione per cui abbiamo richiesto ad FS, RFI, TRENITALIA E TRENORD di adeguarsi ai principi contenuti nella sentenza emanata dalla Suprema Corte e di sanare quanto dovuto.

La notizia del pronunciamento della Cassazione, va chiarito, ha particolare rilievo per i lavoratori assunti con Contratto di Apprendistato sino al 10 ottobre 2011, data di entrata in vigore del Testo Unico sull'Apprendistato.

Per qualunque info le nostre strutture territoriali sono a disposizione.

Roma, 07 Dicembre 2021.





OR.S.A. TRASPORTI

ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

SEGRETERIA GENERALE
SETTORE FERROVIE

Via Magenta, 13 00185 Roma - Tel. 06.4456789 Fax 06.4452937 - Sito: www.orsaferrrovie.it
Email: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it PEC: sg.orsaferrrovie@pec.sindacatoorsa.it

Roma, 07 Dicembre 2021
Prot. 124/SG/OR.S.A. Ferrovie

Gruppo Ferrovie dello Stato

Rete Ferroviaria Italiana

Trenitalia

Trenord

Oggetto: Sentenza Cassazione anzianità di servizio periodo di apprendistato professionalizzante

1
Si evidenzia che la Suprema Corte di Cassazione - IV sezione Lavoro - con Ordinanza R.G.N. 38902/21 depositata presso la cancelleria in data odierna ha confermato, relativamente al periodo di apprendistato, la nullità dell'art. 18 settimo comma del CCNL 16 aprile 2003 e dell'art. 7 dell'accordo del 01 marzo 2006 nella parte di esclusione del computo dell'intero periodo dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità.

Ciò premesso, al fine di evitare onerosi ricorsi legali, si invitano le società in indirizzo a regolarizzare, sulla base di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nella Adunanza camerale del 28.10.2021, tutti i lavoratori assunti dalle Società in indirizzo con contratto di apprendistato riconoscendogli, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, l'intero periodo di apprendistato.

Distinti saluti

Il Segretario Generale

Andrea Pelle

